

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. dr. Antonietta Savino | Presidente rel. |
| 2. dr. Daniele Colucci | Consigliere |
| 3. dr. Gabriella Gentile | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 novembre 2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.843 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2020

TRA

Ruotolo Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Conforti, presso la quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Pierantoni n.24

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.- in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cuzzupoli Luca, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12/5/2020, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.2996/19 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, con cui era stata rigettata la sua domanda diretta a conseguire i benefici previdenziali previsti dalla L. n.257/92 e successive modificazioni, in relazione al periodo lavorativo dal 4/6/90 al 31/12/06, svolto alle dipendenze della Firema Trasporti S.p.A. con mansioni di montatore meccanico.

L'appellante ha censurato la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto non fornita la prova della dedotta esposizione all'amianto sulla base dell'erronea interpretazione della prova testimoniale e della documentazione prodotta.

L'impugnante ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda formulata in primo grado.

L'Inps si è costituito in giudizio reiterando le eccezioni preliminari di primo grado in ordine alle quali il Tribunale non si era pronunciato e sostenendo l'infondatezza del gravame per tutti i motivi esposti in memoria.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto va disatteso per i motivi che seguono.

Ritiene il Collegio che preliminare sia l'esame in ordine alla tempestività dell'azione giudiziale proposta in primo grado, avuto riguardo alla previsione della decadenza di cui all'art. 47 DPR n. 639/70, come sostituito dall'art. 4 decreto legge n. 384, convertito in legge n. 438 del 1992.

In proposito va ribadito il principio secondo il quale le previsioni di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, a carico dell'Inps, concernono materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto dirette a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti alla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie, stante la riconducibilità dei detti enti al settore della finanza pubblica allargata (Cass. Cass. SU, n.12718/2009). Più in generale, si è in presenza di fattispecie di decadenza di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969 c.c.), qualificazione che comporta l'inderogabilità della relativa disciplina legale, l'irrinunciabilità e la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice (cfr in tal senso Cass. 2008/7148).

Il principio è stato poi ripetutamente confermato, anche con riguardo specifico alla decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come successivamente modificato e integrato dall'art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla l. 1 giugno 1991 n. 166, e art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992 n. 438 (Cass. 27 marzo 1996, n. 2743; 1 dicembre 1998, n. 12141; 21 settembre 2000, n. 12508; 20 marzo 2001, n. 3947).

Discende dall'enunciato principio che la questione della decadenza ex art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per nulla esaminata nel giudizio di primo grado, nonostante l'eccezione formulata dall'Inps, può essere rilevata pure d'ufficio nel giudizio di appello, anche in difetto di sollecitazioni da parte dell'Inps (cfr in tal senso Cass. 2005/27674), che tuttavia, nel caso di specie, ha espressamente riformulato tale eccezione, in ordine alla quale non può ritenersi

formato alcun giudicato implicito, atteso che tale giudicato presuppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente decisa espressamente (cfr Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2020, n. 9484).

Ciò premesso, occorre rilevare che per tutte le prestazioni previdenziali, ivi compresa anche la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto incidente sul trattamento pensionistico in godimento o meno (cfr in tal senso Cass.2011/8926, 2012/3605 e 6382), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno ovvero tre anni per i trattamenti pensionistici "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" (cfr in tal senso Cass. 18/8/2003 n.12073).

Si tratta, all'evidenza, di un termine di decadenza, che - secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr la sentenza n. 246 del 1992, relativa all'articolo 6 del decreto - legge n. 133, convertito in legge n. 166 del 1991, norma di interpretazione autentica dell'articolo 47, commi secondo e terzo, del DPR n. 639/70, nel senso che i termini, ivi previsti, "sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale") e della Suprema Corte (cfr la sentenza n.3853/03) ha natura sostanziale.

In ordine alla decorrenza dello stesso termine decadenziale- per l'esercizio dell'azione giudiziaria - la disposizione in esame prevede, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo: 1) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo; 2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della stessa decisione; 3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Ne risulta che lo stesso termine decadenziale, comunque, decorre dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni, dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) - per l'esaurimento del procedimento amministrativo - quali risultano dal cumulo del termine (di 120 giorni) per la pronuncia sulla domanda amministrativa (a norma dell'art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533), nonché dei due termini ulteriori (di 90 giorni ciascuno, di cui all'articolo 46, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989 n. 88) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa.

Orbene nel caso in esame detto termine risulta integralmente decorso - alla data (14/3/17) di proposizione dell'azione giudiziale - quanto meno a far tempo dal perfezionamento del prospettato termine (di complessivi trecento giorni) - per l'esaurimento del procedimento amministrativo - decorrente, per quanto si è detto, dalla presentazione della domanda amministrativa all'Inps dell'1/10/09, quale risulta dedotta dal ricorrente e documentata nel fascicolo di parte di primo grado, a nulla rilevando che il pregresso giudizio tra le stesse parti, avente il medesimo oggetto di quello attuale, sia stato definito con sentenza di improponibilità per mancata prova della presentazione all'Inps della previa domanda amministrativa (cfr la sentenza prodotta telematicamente dal Ruotolo).

Deve, invero, ribadirsi in questa sede il principio secondo cui la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass., 13 gennaio 2015, n. 341; Cass., 11 maggio 2012, n. 7303; Cass., 24 novembre 2004, n. 22212 e 2019/10641) come di fatto è avvenuto.

Nella fattispecie di causa la statuizione di improponibilità della domanda giudiziaria per assenza di un presupposto processuale - (la domanda amministrativa per il conseguimento del beneficio previdenziale) - non determina un giudicato sostanziale e pertanto non impedisce a questa Corte di ricollegare l'istituto della decadenza alla prima domanda amministrativa all'Inps di cui vi è allegazione e prova documentale in questo giudizio.

Del tutto ovvio, infine, che la nuova domanda amministrativa del 14 ottobre 2015, identica per il periodo che qui rileva a quella precedente, sia irrilevante ai fini in discorso. Come ha ripetutamente puntualizzato la S.C. (ex plurimis, Cass. 23184/17 e 2018/21039), in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi.

Per le suesposte ed assorbenti considerazioni l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata sia pure sorretta dalla diversa motivazione di questa Corte.

Le spese di lite del secondo grado, considerate le ragioni della presente decisione, si compensano tra le parti.

Non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce parte appellante (cfr. Cass., Sez. Un., 20.2.2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Rigetta l'appello.

Compensa le spese del grado.

Napoli 5.11.2021

Il Presidente est.